



Codice di condotta anticorruzione

BELIEVE Group

Believe Group fa capo alla società francese Believe SAS
con capitale sociale di €401.440,69 - SIRET n° 481 625 853 00066 – APE 5920Z
P. IVA intracomunitaria: FR 06 481 625 853
Sede legale: 24 rue Toulouse Lautrec - 75017 Parigi Tel.: + 33 1 53 09 34 00
www.believe.fr

Introduzione

La missione di Believe Group (di seguito denominata “**Believe**”) è di assistere e supportare al meglio tutti gli artisti e le etichette nel loro sviluppo e in tutte le fasi della loro carriera.

Per portare avanti tale missione e continuare a crescere, Believe ha voluto strutturare la propria attività attorno a quattro valori chiave che devono essere condivisi da tutti i suoi dipendenti, collaboratori e partner, e per i quali Believe deve rappresentare un modello: competenza, rispetto, trasparenza e correttezza.

L'integrità e la lotta alla corruzione e al traffico di influenze illecite costituiscono principi fondamentali per Believe e rispecchiano specificamente i valori di trasparenza e correttezza che le stanno a cuore. Commettere un atto di corruzione o di traffico di influenze illecite costituisce una condotta grave passibile di conseguenze legali e finanziarie estremamente pregiudizievoli per Believe e i suoi Dipendenti nonché per i suoi clienti, e che può compromettere in via definitiva la sua reputazione.

Believe pertanto si impegna a vietare e punire qualsiasi condotta inappropriata da parte dei suoi amministratori, dipendenti, collaboratori esterni e temporanei, inclusi i tirocinanti, il personale interinale e i consulenti di tutte le società facenti capo a Believe, sia in Francia sia all'estero (di seguito “**Dipendenti**”).

Per tale ragione, la Direzione di Believe ha deciso di redigere un Codice di Condotta Anticorruzione, che costituisce parte del Codice Etico di Believe, e più in generale il *Compliance Program* di Believe, che comprende fra l'altro il monitoraggio di una formazione obbligatoria per il contrasto alla corruzione.

Confido che avrete cura di leggere attentamente e quindi applicare e far valere il presente Codice di Condotta Anticorruzione nelle Vostre attività quotidiane al fine di promuovere i valori di Believe e il suo fermo impegno nella lotta alla corruzione.

Denis Ladegaillerie

Presidente di Believe

PREMESSA

1.1. Ambito di applicazione

Il presente Codice di Condotta Anticorruzione forma parte integrante del regolamento interno di Believe (di seguito, "**Regolamento Interno**"). Può essere consultato in qualsiasi momento sulla rete Intranet di Believe nonché all'interno del Regolamento Interno e/o viene fornito ai Dipendenti all'atto dell'assunzione o entrata in carica degli stessi.

Il Codice di Condotta Anticorruzione si applica a ogni Dipendente, quale che sia la sua funzione. Tutti i Dipendenti sono tenuti ad ottemperare a ognuno degli obblighi ivi previsti, a pena di incorrere in sanzioni.

I Dipendenti hanno altresì l'obbligo di assicurarsi che:

- che, all'atto della selezione dei propri produttori, artisti, distributori, fornitori, clienti, *service provider*, intermediari e, in generale, tutte le parti contraenti di Believe (di seguito, "**Business Partner**"), questi si impegnino ad osservare tutti i principi previsti dal presente Codice di Condotta Anticorruzione;
- che tutti i contratti con i *Business Partner* prevedano disposizioni di contrasto alla corruzione.

Il presente Codice di Condotta Anticorruzione non intende essere esaustivo né coprire tutte le possibili situazioni che i Dipendenti debbano affrontare.

Esso stabilisce i principi cui gli stessi devono attenersi nelle loro decisioni. Pertanto ogni Dipendente è tenuto a leggerlo attentamente, applicarne le disposizioni ed esercitare la propria capacità di giudizio e buon senso nel fronteggiare le diverse situazioni che possano presentarsi.

In caso di dubbi o domande, invitiamo i Dipendenti a rivolgersi al proprio responsabile, al *Compliance Officer* o al Direttore agli Affari Legali per un parere sulla condotta da tenere.

Tutti i Dipendenti hanno l'obbligo di svolgere ognuna delle proprie mansioni secondo etica e integrità, a prescindere dalle prassi e dagli usi e costumi locali, e ad ottemperare a tutte le leggi e normative vigenti in materia di lotta alla corruzione nei Paesi in cui opera Believe, ivi incluso il *Foreign Corrupt Practices Act* statunitense, il *Bribery Act* nel Regno Unito, la legge tedesca, la legge del Lussemburgo, la legge indiana, la legge canadese, la legge italiana e nello specifico il Codice penale, il Codice civile e il D.Lgs. 231/2001, la legge della Repubblica Popolare Cinese, la legge giapponese, la legge di Singapore nonché la legge francese e nello specifico il Codice penale e la Legge *Sapin II*.

2. DIVIETO DI ATTI DI CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

2.1. Definizione dei reati di corruzione e di traffico di influenze illecite

2.1.1. Il reato di corruzione

- Il reato di corruzione è previsto e punito dagli artt. 432-11, 433-1, 435-1, 435-3, 445-1 e 445-2 del codice penale francese.

Esso è definito come un atto mediante il quale un soggetto che ricopre una data funzione o incarico, sia a livello pubblico sia privato, sollecita/propone o acconsente a ricevere un dono, regalo, offerta o promessa al fine di compiere, differire ovvero omettere di compiere un atto che rientri direttamente o indirettamente nell'ambito delle sue funzioni.

Si parla di corruzione nella pubblica amministrazione ove la stessa riguardi soggetti che prestano un servizio pubblico (di seguito, “**Funzionario Pubblico**”). Il concetto di Funzionario Pubblico va inteso nel senso più ampio e si riferisce a qualsiasi soggetto che sia costituito custode dell'autorità pubblica, al quale sia affidato un ufficio con valenza di pubblico servizio ovvero che sia investito di un incarico pubblico elettivo. Ogni altro soggetto considerato tale ai sensi delle leggi nazionali di uno dei Paesi ove opera Believe sarà analogamente considerato un Funzionario Pubblico.

La corruzione tra privati riguarda persone fisiche o giuridiche che lavorano nel settore privato.

Il reato di corruzione insorge con la mera promessa di un indebito beneficio o utilità, anche qualora tale beneficio o utilità non venga ultimamente concesso.

Sono perseguiti penalmente sia il reato di corruzione attiva (ovvero il conferimento di un beneficio indebito a un soggetto) che quello di corruzione passiva (ovvero il ricevimento di un beneficio indebito).

A titolo esemplificativo, le seguenti condotte possono essere descritte come atti di corruzione:

- conferire un beneficio o utilità qualsiasi (quali doni, buoni regalo, buoni sconto, ecc.) al responsabile della diffusione su di una piattaforma musicale al fine di incrementare la distribuzione dei titoli distribuiti da Believe;
- selezionare un fornitore di servizi che non abbia presentato l'offerta più vantaggiosa per Believe al fine di ottenere un beneficio personale in cambio;
- ricevere un regalo o beneficio da un qualsiasi produttore o fornitore di servizi di Believe in cambio della scelta di un qualsiasi artista della stessa o la conclusione di nuovi contratti;
- offrire un viaggio ad un produttore affinché questi raccomandi a un artista di scegliere Believe al posto di un altro fornitore di servizi;
- conferire un beneficio a un dipendente di una società concorrente al fine di ottenere informazioni riservate sulla posizione di tale concorrente;
- accordare a un funzionario pubblico un beneficio (ad esempio, assegnare uno stage a un parente dello stesso o procurare un invito ad un evento, ecc.) al fine di evitare il pagamento di una multa od ottenere una decisione favorevole.

2.1.2. Il reato di traffico di influenze illecite

Il reato di traffico di influenze illecite è disciplinato dagli artt. 432-11 e 433-2, 435-2 e 435-4 del codice penale francese.

Il traffico di influenze illecite è definito come l'atto di offrire, sollecitare, accettare o consegnare qualsiasi beneficio a una persona affinché questa abusi della propria influenza, effettiva o presunta, al fine di ottenere da un'autorità o amministrazione pubblica una prerogativa, un impiego, un contratto od altra decisione favorevole.

Il traffico di influenze illecite prevede tre attori:

- Il soggetto che conferisce il beneficio, dono o regalo;
- il soggetto che usa il riconoscimento di cui gode per effetto della propria posizione; e

- il soggetto che detiene il potere decisionale (autorità o amministrazione pubblica, magistrato, ecc.).

I reati di traffico di influenze illecite attivo e passivo sono sanzionati dal Codice penale francese.

A titolo esemplificativo, le seguenti condotte si prestano in particolare ad essere descritte come traffici di influenze illecite:

- *offrire un dono a un parente di un Funzionario Pubblico affinché usi la propria influenza su quest'ultimo per ottenere una decisione favorevole;*
- *concedere un impiego ad un familiare di un Funzionario Pubblico al fine di ottenere la decisione favorevole di quest'ultimo ovvero la rinuncia dello stesso ad applicare sanzioni nei confronti di Believe;*
- *assegnare a un Funzionario Pubblico un incarico di consulenza per aiutare Believe ad ottenere una decisione amministrativa favorevole.*

2.2. Sanzioni penali applicabili in caso di corruzione e traffico di influenze illecite

La commissione di atti di corruzione o di traffico di influenze illecite può comportare sanzioni molto severe per Believe e per i dipendenti coinvolti, sia in Francia sia all'estero.

A titolo esemplificativo, in Francia si applicano le seguenti sanzioni:

- alle persone fisiche che hanno partecipato in prima persona in atti di corruzione ovvero vi hanno concorso: pene detentive da 5 fino a 10 anni e un'ammenda compresa tra 500.000 e 1.000.000 euro ovvero una cifra pari al doppio dei proventi del reato;
- alle persone giuridiche: un'ammenda compresa tra 2.500.000 e 5.000.000 euro ovvero una cifra pari al doppio dei proventi del reato nonché sanzioni ulteriori.

2.3. Divieto di corruzione e traffico di influenze illecite all'interno di Believe

È severamente vietata all'interno di Believe ogni e qualsiasi condotta che possa, anche solo in linea teorica, configurare un'ipotesi di corruzione o traffico di influenze illecite prima della conclusione di un'operazione, durante la stessa o anche successivamente alla sua realizzazione. I Dipendenti si impegnano ad ottemperare a tutte le normative in materia di contrasto alla corruzione nonché alle disposizioni del presente Codice di Condotta Anticorruzione.

3. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO E CONDOTTE VIETATE

3.1. Doni e inviti

In alcuni Paesi l'offerta di un dono o un invito di modesto valore può essere considerato un atto di cortesia; ciò nonostante, un atto del genere può dare adito a confusione e rappresentare un illecito. Per tale motivo occorre essere particolarmente vigilianti.

Di fatto, è severamente vietato offrire un dono o un beneficio o invitare una persona allo scopo di ottenere un beneficio indebito ovvero esercitare una qualsiasi influenza indebita sulla condotta della stessa o di un terzo.

Pertanto, è severamente proibito, in qualsiasi circostanza:

- versare od offrire una somma di danaro a un Funzionario Pubblico o a un *Business Partner* di Believe ovvero incassare una somma di danaro da un *Business Partner*;
- offrire un dono o un invito a un Funzionario Pubblico;
- offrire un dono o un invito a una persona al fine di ottenere un corrispettivo in maniera indebita ovvero di influenzare la decisione della stessa o di un terzo (ad esempio, un contratto per conto di Believe, la diffusione di titoli distribuiti da Believe, ecc.);
- sollecitare o accettare un dono o invito a titolo di corrispettivo, ricompensa o incentivo per l'assegnazione di un contratto ovvero la scelta di un *Business Partner* di Believe;
- offrire o ricevere un dono o invito nel corso di una gara d'appalto o delle trattative per un contratto.

Tuttavia, e fatto salvo quanto precede, è consentito offrire o ricevere determinati doni e inviti, purché di valore non superiore a 200 euro all'anno a Dipendente.

In tutti i casi i Dipendenti sono tenuti a conservare giustificativi documentali scritti e accurati dei doni e inviti offerti e/o ricevuti dagli stessi.

In caso di dubbi o domande in merito a doni e inviti, i Dipendenti sono tenuti ad informare il *Compliance Officer* oppure il Direttore agli Affari Legali.

Esempio:

Un Dipendente può offrire a un produttore una scatola di cioccolatini per le festività di fine anno in quanto si tratta di un dono di valore ragionevole e inferiore ai 200 euro offerto in un periodo in cui è consuetudine scambiarsi cioccolatini.

Viceversa, un Dipendente dovrà astenersi dall'offrire o accettare biglietti per i Mondiali di Calcio all'estero in quanto si tratta di un dono di valore significativo inappropriato per la professione e le prassi applicabili alla stessa.

3.2. Divieto di pagamenti informali

Per pagamenti informali si intendono somme di danaro, di modesta entità, richieste da funzionari pubblici al fine di ottenere o accelerare l'adempimento di determinate pratiche amministrative (l'esecuzione di pratiche amministrative, l'emissione di autorizzazioni o permessi, ecc.).

I pagamenti informali sono severamente vietati.

Tutti i Dipendenti si impegnano pertanto:

- a collaborare con le autorità pubbliche fornendo alle stesse informazioni complete ed accurate;
- ad ottemperare alla normativa in materia di appalti pubblici ed essere particolarmente vigilanti nei rapporti con i funzionari pubblici o i rappresentanti di enti della pubblica amministrazione, di autorità locali o di organizzazioni francesi o straniere;

- a non versare in nessuna circostanza pagamenti informali ad un Funzionario Pubblico né conferire allo stesso alcun beneficio, direttamente o indirettamente, che potrebbe in alcun modo influenzare l'esercizio dei propri poteri da parte dello stesso.

In caso di dubbio, i Dipendenti sono tenuti a rivolgersi al proprio responsabile, al *Compliance Officer* o al Direttore agli Affari Legali per ottenere il loro parere.

3.3. Conflitti d'interessi

Il conflitto d'interessi si riferisce a qualsiasi situazione in cui gli interessi personali di un Dipendente (o quelli di una persona fisica o giuridica familiare dello stesso o ad esso legata) siano contrari a quelli di Believe.

Per interessi personali si intende qualsiasi interesse che possa apparentemente o di fatto influenzare la maniera in cui il Dipendente adempie alle mansioni e responsabilità affidategli da Believe.

Una situazione del genere può verificarsi, ad esempio, qualora un Dipendente:

- negozi, direttamente o tramite un intermediario, per conto di Believe le condizioni di un contratto in cui lo stesso o uno dei suoi familiari possa avere un interesse personale;
- abbia un interesse finanziario in un *Business Partner* o concorrente di Believe;
- svolga un'attività remunerata per conto di terzi, ad esempio in qualità di dipendente, consulente, agente, broker, ecc.;
- intrattenga una collaborazione d'affari con una persona che lavora per un concorrente di Believe;
- concluda un contratto con un produttore per il quale lavora il coniuge o la coniuge del Dipendente.

Poiché un conflitto d'interessi può celare un atto di corruzione, è essenziale che i Dipendenti siano vigilanti in merito al possibile verificarsi di una situazione di conflitto d'interessi.

Tutti i Dipendenti si impegnano pertanto:

- a favorire gli interessi di Believe astenendosi dall'avanzare qualsiasi interesse personale, finanziario o familiare che possa dare adito a dubbi in merito alla loro integrità;
- a informare i propri responsabili senza indugio e per iscritto nell'eventualità di conflitti d'interessi potenziali o comprovati;
- ad astenersi dal prendere parte ad attività e incarichi loro affidati e passibili di dare luogo ad un eventuale conflitto d'interesse.

Esempio:

Potrebbe essere accettabile per Believe considerare la possibilità di concludere un contratto con la società della moglie di uno dei suoi Dipendenti per servizi relativi all'organizzazione di un concerto. Tuttavia, in un simile contesto, il Dipendente deve informare il suo responsabile della propria situazione e astenersi dal partecipare personalmente alla selezione del fornitore di servizi.

Un Dipendente non può stipulare un contratto con una società di cui lo stesso sia azionista senza prima informarne la Direzione di Believe ed aver ottenuto la preventiva approvazione della stessa.

3.4. Assunzioni

L'assunzione di un nuovo Dipendente potrebbe costituire un atto di corruzione qualora a Believe sia concesso un beneficio indebito da parte di terzi in cambio dell'assunzione di un certo candidato, specie al fine di ottenere un futuro contratto o di influenzare una decisione amministrativa.

Pertanto, Believe si aspetta che ogni Dipendente rifiuti qualsiasi beneficio indebito (sia personale che nell'ambito delle proprie mansioni) concesso da un terzo in cambio dell'assunzione di un altro Dipendente.

Esempio:

Un Dipendente deve respingere la richiesta di uno dei suoi clienti di prendere in stage il proprio figlio qualora questi non abbia le competenze necessarie e di riconoscergli un compenso superiore a quanto previsto dai tabellari di riferimento nonché benefici come l'alloggio a spese della società, in cambio della promessa di stipulare nuovi contratti.

3.5. Business Partner

Il rischio di corruzione sussiste qualora Believe nel corso delle proprie attività professionali intrattenga rapporti d'affari con diversi *Business Partner*.

Nella realtà, in molti casi una società può trovarsi a dover rispondere legalmente di atti di corruzione commessi dai propri *Business Partner*.

I Dipendenti, nello svolgimento delle proprie mansioni, entrano in contatto con numerosi *Business Partner*, quali ad esempio produttori, artisti e i rispettivi agenti o consulenti legali, distributori, intermediari, fornitori di prodotti o servizi, clienti, ecc.

Essi agiscono in tale contesto in conformità alle procedure interne adottate in seno a Believe.

Tutti i Dipendenti si impegnano pertanto:

- a svolgere una *due diligence* in relazione all'integrità del *Business Partner* adatta e proporzionata alla situazione specifica dello stesso (reputazione, eventuali condanne e/o carichi pendenti, competenze e risorse nel campo di interesse, rapporti contrattuali esistenti o precedenti con un Funzionario Pubblico, ecc.);
- se del caso, a selezionare i *Business Partner* in maniera imparziale sulla base di criteri trasparenti e predefiniti quali, ad esempio, qualità, servizi, costi, rispetto delle norme, ecc.

Qualsiasi rapporto d'affari con un *Business Partner* dev'essere regolamentato da un contratto scritto e firmato. Detto contratto deve prevedere una clausola che confermi l'impegno dell'altra parte contraente ad ottemperare a tutte le normative applicabili.

I pagamenti effettuati devono essere sempre legali e conformi a quanto previsto dal contratto, devono corrispondere ad una remunerazione adeguata e ed essere proporzionati ai servizi forniti.

È pertanto vietato:

- effettuare pagamenti in contanti;
- effettuare pagamenti a persona diversa dal firmatario del contratto;
- effettuare pagamenti senza previa presentazione di una fattura giustificativa conforme a quanto previsto dal contratto.

Tutti i documenti specificamente relativi all'attività del *Business Partner* (contratto, attestazione dei servizi, fatture, versamenti, ecc.) devono essere conservati per l'intera durata del rapporto commerciale al fine di facilitare ogni successiva verifica.

3.6. Attività di *lobbying*

L'attività di *lobbying* è definita come qualsiasi attività volta a influenzare le decisioni o direttive di un governo o istituzione a favore di una particolare causa o risultato atteso. Più specificamente, si intende un apporto costruttivo e trasparente allo sviluppo delle politiche pubbliche in materie connesse alle attività di una società o di un gruppo. Tale apporto è inteso ad arricchire la riflessione dei decisori pubblici.

Talvolta, tuttavia, la linea di confine tra *lobbying* e corruzione è alquanto sottile. Di fatto, l'attività di *lobbying*, per quanto consentita in linea di principio, può diventare illecita e sconfinare nella corruzione qualora il soggetto che svolge tale attività offra o proponga di offrire un beneficio ad un Funzionario Pubblico al fine di incentivarlo a sostenere una particolare legislazione o attività favorevoli per detto soggetto.

Tutti i Dipendenti pertanto si impegnano:

- a dare prova di integrità, probità intellettuale e trasparenza in tutti i rapporti con i Funzionari Pubblici, indipendentemente dalla situazione o interesse che viene difeso;
- a fornire informazioni affidabili e oggettive, senza cercare di ottenere informazioni o decisioni esercitando pressioni di alcun genere;
- a non cercare di ottenere un vantaggio indebito o una decisione favorevole;
- ad assicurare che i rappresentanti di interessi svolgano le proprie attività in conformità al presente Codice di Condotta Anticorruzione e alle normative applicabili.

3.7. Donazioni, sponsorizzazioni e attività di sponsorizzazione

Believe può effettuare donazioni, specie ad associazioni, e svolgere attività di patrocinio e sponsorizzazione.

In tali casi occorre verificare preventivamente la buona reputazione dell'ente di beneficienza o da sponsorizzare.

Le donazioni e le attività di patrocinio e sponsorizzazione possono, in determinate circostanze, essere svolte con l'intento di ottenere od offrire un beneficio indebito; pratiche del genere costituiscono atti di corruzione.

Pertanto, Believe si aspetta che ogni Dipendente si attenga alle seguenti disposizioni:

- donazioni e attività di patrocinio e sponsorizzazione sono consentite purché effettuate in ottemperanza alle norme di legge e ai regolamenti applicabili, così come previsto dalle procedure interne di Believe;
- non sono consentite donazioni e attività di patrocinio e sponsorizzazione volte a ottenere od offrire un beneficio indebito o influenzare una decisione in maniera impropria;
- in nessun caso sono consentite donazioni a persone fisiche o in contanti;
- donazioni e attività di patrocinio e sponsorizzazione devono essere autorizzate dalla Direzione di Believe e regolamentate da un apposito e valido accordo di patrocinio o sponsorizzazione ratificato in conformità al regolamento interno di Believe (ove il requisito minimo è la ratifica da parte della Direzione Finanziaria e del Dipartimento Affari Legali).

3.8. Acquisizioni, equity investment e joint venture

In operazioni quali acquisizioni di società o di beni relativi ad un intero settore d'attività o di partecipazioni azionarie o di capitali, fusioni o costituzioni di *joint venture*, occorre assicurarsi che la società *target* o il *partner* non adottino o abbia adottato condotte improprie con riferimento alle leggi in materia di contrasto alla corruzione e che ottemperino a tutte le norme e i regolamenti applicabili in tale ambito.

Infatti, operazioni come quelle sopra descritte potrebbero comportare responsabilità civili o penali per Believe, con possibili conseguenze rilevanti sul piano commerciale e finanziario nonché per la reputazione della stessa.

Pertanto, è opportuno:

- integrare nelle procedure di *due diligence* svolte nell'ambito delle acquisizioni di società o di partecipazioni e delle *joint venture* una parte relativa al contrasto alla corruzione;
- assicurarsi che la società *target* o il *partner* ottemperino a tutte le norme e i regolamenti applicabili in materia di contrasto alla corruzione.

3.9. Conservazione e accuratezza delle scritture contabili

Per scritture contabili nel presente Codice si intendono tutti i documenti di natura contabile, finanziaria e commerciale. Esse comprendono conti, bilanci, corrispondenza, resoconti, libri e registri e altri documenti attinenti alla sfera contabile, finanziaria e commerciale.

Nella lotta alla corruzione, è essenziale che tutte le operazioni siano trasparenti, esaurientemente documentate e imputate a scritture che riflettano accuratamente la loro natura.

Pertanto, è opportuno:

- che nessuna delle poste registrate nelle scritture contabili di Believe sia ingiustificata, erronea, falsificata o fittizia. È pertanto vietato occultare, o cercare di occultare, un pagamento effettuato o

emesso per conto di Believe ovvero tentare di attribuirgli una diversa imputazione od occultarlo in qualsiasi maniera;

- che le scritture contabili di Believe rappresentino in modo veritiero e corretto le operazioni effettuate e che siano redatte in conformità ai criteri contabili applicabili e in generale ai criteri vigenti;
- che siano applicati tutti i controlli e le procedure di approvazione adottati da Believe;
- conservare la documentazione che attesti l'adeguatezza dei servizi interessati e dei relativi pagamenti;
- che tutte le operazioni finanziarie autorizzate dal superiore gerarchico siano conformi alle procedure di controllo interne.

4. OTTEMPERANZA AL CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE E SANZIONI APPLICABILI

4.1. Interpretazione e applicazione del Codice di Condotta Anticorruzione

Ogni Dipendente ha l'obbligo di leggere, assicurarsi di aver compreso e ottemperare al presente Codice di Condotta Anticorruzione.

In particolare, il Direttore agli Affari Legali, il *Compliance Officer* e il Direttore delle Risorse Umane di Believe ne assicureranno la divulgazione tra i Dipendenti e il rispetto da parte degli stessi.

Qualora un Dipendente necessiti di assistenza su un qualsiasi argomento affrontato nel presente Codice di Condotta Anticorruzione e, in particolare, in caso di difficoltà di interpretazione dello stesso rispetto ad una data situazione, tale Dipendente potrà rivolgersi al *Compliance Officer*.

4.2. Diritto di segnalazione

I Dipendenti e i *Business Partner* potranno utilizzare il sistema di segnalazione interna istituito da Believe, al fine di riferire, in maniera disinteressata e in buona fede, qualsiasi comportamento o situazione contrari alle disposizioni del presente Codice di Condotta Anticorruzione, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza personalmente, nella misura in cui tali comportamenti o situazioni siano idonei a configurare atti di corruzione o di traffico di influenze illecite.

Per quanto sia sempre possibile riferire motivi di preoccupazione al proprio responsabile, il sistema di segnalazione interna fornisce ai dipendenti forme di maggiore tutela in caso venga emesso un rapporto, ivi incluse garanzie di riservatezza.

Il ricorso a tale sistema, tuttavia, è facoltativo.

A titolo esemplificativo, qualsiasi Dipendente può inviare la propria segnalazione, anche laddove si tratti di meri sospetti, in conformità alla procedura prevista dal sistema di segnalazione interna di Believe.

Nei confronti del Dipendente che abbia segnalato in buona fede e in maniera disinteressata una violazione effettiva o sospetta delle disposizioni del presente Codice di Condotta Anticorruzione non potrà essere adottata nessuna misura disciplinare.

La presente procedura è disponibile in qualsiasi momento sulla rete Intranet di Believe.

4.3. Conseguenze in caso di violazione del Codice di Condotta Anticorruzione

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Codice di Condotta Anticorruzione può comportare serie conseguenze, non solo per Believe ma anche per i Dipendenti e i *Business Partner*.

Per quanto riguarda Believe, qualsiasi comportamento contrario alle disposizioni del presente Codice di Condotta Anticorruzione non solo può danneggiare la sua reputazione ed avere effetti sulle sue attività ma può esporla altresì al rischio di dover risarcire i danni eventualmente causati e di incorrere in procedimenti penali.

Si rammenta che il presente Codice di Condotta Anticorruzione forma parte integrante del Regolamento Interno di Believe. Il mancato rispetto dello stesso può comportare azioni disciplinari in conformità a quanto previsto da detto Regolamento Interno.

Analogamente, per quanto riguarda i Dipendenti, ove giustificato dalle circostanze, la violazione delle disposizioni di contrasto alla corruzione previste nel presente Codice di Condotta può esporre gli stessi a sanzioni disciplinari fino alla risoluzione del rapporto di lavoro come previsto dal Regolamento Interno nonché al rischio di procedimenti penali e/o civili nei confronti degli stessi.